

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Traduzione degli atti

La decisione

Traduzione degli atti - Conoscenza dell'idioma - Sufficienza (c.p.p., artt. 143, co. 1, 2 e 3).

In presenza di atti o comportamenti da cui si può desumere che l'imputato conosca la lingua italiana, in modo da comprendere, adeguatamente, la natura e la complessità delle accuse mossegli, non è necessaria la traduzione dell'atto poiché, in tal caso, non viene conculcato il suo diritto di difesa.

Invece, la traduzione di documenti redatti in lingua diversa dall'italiano è consentita soltanto per gli atti da compiere all'interno del procedimento penale e non per quelli già formati e destinati ad essere acquisiti al processo: per questi, la necessità della traduzione si pone soltanto qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, in concreto, pregiudicare il diritto di difesa delle parti

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 aprile 2014 (c.c. 18 settembre 2014) - SANTACROCE, *Presidente* - BLAIOTTA, *Relatore* - Espenhahn e altri, ricorrenti.

Il commento

Rilievi minimi sui persistenti dubbi interpretativi in tema di traduzione degli atti

Il tema relativo alla traduzione degli atti processuali è, ancora una volta, al centro di una rilevante questione dibattuta e oggetto di una peculiare decisione che non ha sopito del tutto i dubbi interpretativi.

Infatti, nel delineare i presupposti che legittimano la possibilità di procedere alla traduzione di un atto processuale, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito il principio secondo cui, in presenza di atti o comportamenti da cui si può desumere che l'imputato conosca la lingua italiana, in modo da comprendere, adeguatamente, la natura e la complessità delle accuse mossegli, non è necessaria la traduzione poiché, in tal caso, non viene conculcato il suo diritto di difesa.

Quest'ultimo è, invero, ontologicamente connesso alla capacità di comprendere il significato degli atti processuali per cui ogni iniziativa rivelatrice della capacità di difendersi non obbliga l'Autorità Giudiziaria a porre in essere il

comportamento richiesto¹.

Vero è che la traduzione dell'atto, previa la nomina di un interprete, rappresenta una garanzia che il legislatore ha voluto riconoscere a chi si trova in condizione di minorità linguistica in modo da consentirgli la possibilità, effettiva, di prendere cognizione delle accuse mosse e di interloquire nel procedimento che lo riguarda².

In verità, si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo che trova la propria matrice ideologica sia nelle fonti sovranazionali (art. 6, par. 3, CEDU e art. 14, par. 3, Patto Internazionale dei diritti civili e politici)³ - ove è saldamente ancorato all'esercizio del complesso delle facoltà difensive⁴ - e sia nella norma contenuta nell'art. 111, co. 3, Cost. che ha messo in stretta connessione la tutela linguistica con l'esercizio del diritto di difesa, prevedendo il diritto dell'accusato di farsi assistere da un'interprete⁵.

La garanzia in oggetto si applica non solo quando occorre tradurre un atto scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile (art. 143, co. 2, c.p.p.), ma anche nel caso in cui ci si trovi al cospetto di un imputato straniero (art. 143, co. 1, c.p.p.) anche se il mero *status* di straniero ovvero di apolide⁶, non determina un automatismo della nomina dell'interprete imponendo al giudicante un atto dovuto, ma richiede un'ulteriore presupposto che è rappresentato dalla “*non conoscenza*” della lingua italiana⁷.

Di conseguenza, diventa fondamentale stabilire il grado di non conoscenza dell'idioma in modo da poter invocare la garanzia.

Le scansioni giurisprudenziali e dottrinarie hanno evidenziato che il grado di conoscenza non può essere parametrato alla comprensione di determinati

¹ Cass., Sez. fer., 29 agosto 2013, Agrama ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 256571, secondo cui se da un lato è necessaria la traduzione dell'avviso della conclusione delle indagini nella lingua straniera dell'alloglotta che non parla o non comprende la lingua italiana, poiché solo in tale maniera si garantisce il diritto di difesa dell'indagato o dell'imputato in relazione ad un atto che contiene la descrizione di una possibile ipotesi di accusa - dall'altro nel codice di rito non è presente alcuna indicazione dell'assoluta necessità della traduzione nella lingua italiana di tutti i documenti che siano stati, a vario titolo, acquisiti al procedimento.

² Al riguardo SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010, 43 e ss.

³ Per un approfondimento, v. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 13.

⁴ VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in CHIAVARIO, MARZADURI, *Protagonisti e comprimari nel processo penale*, Torino, 1995, 356.

⁵ Alcune perplessità nei confronti della costituzionalizzazione del diritto all'interprete, trattandosi di una garanzia già prevista nel “*codice genetico*” del processo penale vigente e, quindi, priva di qualsiasi carattere innovativo, sono state espresse da CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, 242.

⁶ Cfr., Cass., Sez. IV, 23 settembre 2013, Burkhardt, in *Mass. Uff.*, n. 256389.

⁷ Secondo quanto statuito da Cass., Sez. un., 29 maggio 2008, Ivanov, in *Cass. pen.*, 2009, 1110, l'art. 143 c.p.p. unifica in un concetto generico le due espressioni distinte che figurano nelle fonti sovranazionali ove la garanzia è riconosciuta a «chi non parla o non comprende» la lingua.

dati ed elementi strettamente attinenti al linguaggio processuale che implicano un tecnicismo spesso sconosciuto anche agli italoglotti⁸ e che, in ogni caso, fa parte del patrimonio culturale della difesa tecnica⁹: né, tantomeno, può essere esclusa da una rudimentale conoscenza della lingua, idonea a districarsi nella vita comune, ma non a garantire un'adeguata interlocuzione difensiva¹⁰.

Pertanto, essendo difficoltosa l'individuazione della linea di demarcazione al di là della quale far operare la garanzia, è opportuno verificare nel caso concreto la sussistenza del presupposto inerente il *deficit* linguistico¹¹: ciò in quanto il codice di rito non attribuisce alcuna rilevanza alla cittadinanza straniera dell'imputato tutelando, invece, la non conoscenza della lingua da cui scaturisce il diritto alla garanzia.

Sotto questo versante l'art. 143 c.p.p. contiene una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi ed a specificarsi di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano a prescindere dal tipo di atto a cui l'imputato debba partecipare ovvero il genere di ausilio di cui lo stesso necessita¹².

Da ciò discende un vero e proprio obbligo di traduzione dell'atto quando questo si rivolga a persona che ignora l'idioma italiano¹³ e, poiché, la normativa codicistica non fornisce alcuna indicazione ovvero linea guida mediante la quale l'Autorità Giudiziaria possa verificare il livello di, effettiva, competenza linguistica, tutto è rimesso alla discrezionalità della stessa con possibile pregiudizio del diritto di cui si chiede la tutela.

La stretta correlazione strumentale che intercorre tra informazione e diritto di difesa, viceversa, dovrebbe imporre di escludere qualsiasi condizione ostativa

⁸ Trib. Milano, 8 marzo 1993, Hickman, in *Giur. mer.*, 1993, 950.

⁹ In tema, ampiamente, RIVIELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, 242.

¹⁰ Secondo, CURTOTTI NAPPI, *Il problema della lingua nel processo penale*, cit., 351, l'interprete non va nominato in presenza di un livello calibrato sulla "conoscenza media" della lingua. Invece, secondo DI TROCCHIO, *Traduzione dell'estratto contumaciale e imputato straniero*, in *Giur. it.*, 1982, II, 403, la garanzia non deve operare nel caso in cui sia accertata una conoscenza linguistica idonea a consentire una concreta e interattiva percezione della realtà processuale.

¹¹ Ciò, in quanto l'ordinamento non contempla alcuna presunzione di ignoranza della lingua nazionale da parte dell'italoglotto. Cfr., UBERTIS, *Sub artt. 143-147 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da AMODIO, DOMINIONI, Milano, 1990, 147.

¹² Cfr. Cass., Sez. un., 28 novembre 2006, Cieslinski, in *Mass. Uff.*, n. 234835, secondo cui l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in una lingua nota all'indagato, che non comprenda la lingua italiana, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p.

¹³ In questi termini, Corte cost., n. 10 del 1993, in *Giust. cost.*, 1993, 66, con nota a cura di LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*.

al pieno conseguimento del diritto *de quo*¹⁴.

Per questo motivo l'art. 143 c.p.p. deve essere, necessariamente, interpretato alla luce della normativa internazionale vigente in Italia¹⁵ in base alla quale ogni accusato ha diritto di essere informato nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta¹⁶.

Del resto, senza un'agevole comprensione di quanto si svolge sulla scena processuale, l'imputato non è in grado di partecipare consapevolmente allo stesso e di espletare, appieno, le proprie potenzialità difensive¹⁷ soprattutto quando queste assumono il particolare rilievo del diritto di difesa materiale¹⁸, cioè del diritto di intervenire e concorrere attivamente allo sviluppo della dialettica processuale¹⁹.

Insomma, l'imputato alloglotta potrà esercitare i suoi diritti soltanto se è messo in condizione di intendere ciò che accade nel corso del processo²⁰.

La giurisprudenza di legittimità nell'interpretare l'art. 143 c.p.p., non si è discostata molto dal dato letterale, esigendo che l'imputato non deve conoscere la lingua italiana ovvero deve conoscerla tanto imperfettamente da non comprendere il contenuto dell'accusa e degli atti processuali cui partecipa²¹.

Ovviamente, il *deficit* deve essere eccepito dalla parte ovvero rilevato, d'ufficio, dal giudice ed il relativo accertamento costituisce un'indagine di merito fatto, il cui esito, se riferito dallo stesso con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità²².

¹⁴ Diffusamente, KALB, *L'effettività del diritto alla traduzione degli atti dopo la Dir 2010/64 UE*, in *Giur. it.*, 2014, 716.

¹⁵ In generale, IZZO, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di qualità per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, Sezione I, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione*, in *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di KALB, Torino, 2012, 303 e ss.

¹⁶ GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in *Processo penale, lingua e Unione Europea*, Padova, 2013, 32 e ss; ID., *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 433.

¹⁷ A tal proposito FOSCHINO, *La giustizia sotto l'albero e i diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 300.

¹⁸ CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, 1969, 291; RICCIO, DE CARO, MAROTTA *Principi costituzionali e riforma della procedura penale*, Napoli, 1991, 117.

¹⁹ In argomento, diffusamente CURTOTTI, *Il diritto all'interprete dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 468; GIUNCHEDI, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, in *Cass. pen.*, 2001, 1584; MORANDO, *Il diritto all'interprete nell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1502.

²⁰ GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 438.

²¹ Cass., Sez. II, 17 ottobre 2012, Haymad, in *Mass. Uff.*, n. 253841.

²² In tal senso Cass., Sez. VI, 17 luglio 2012, Wu, in *Mass. Uff.*, n. 253250.

Al contrario, esso può essere escluso soltanto qualora lo straniero mostri, in qualsivoglia maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non sia ritenuto completamente inerte ma abbia assunto personalmente delle iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente²³.

Strettamente connessa al tema in oggetto è l'ulteriore questione scandagliata dalle Sezioni Unite, relativa alla mancata traduzione di documenti redatti in lingua diversa dall'italiano²⁴.

In questo caso la Corte, nel delineare il perimetro entro il quale è possibile procedere alla traduzione, ha precisato che l'obbligo di usare l'idioma italiano si riferisce ai soli atti da compiere all'interno del procedimento penale e non agli atti già formati e destinati ad essere acquisiti al processo: per questi, la necessità della traduzione si pone soltanto qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, in concreto, pregiudicare il diritto di difesa delle parti²⁵.

A dire il vero, la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera e destinato ad essere acquisito al processo, rappresenta un adempimento necessario volto a consentire alle parti la comprensione dei fatti per poter esercitare, in modo consapevole, le prerogative proprie²⁶.

Diventa essenziale, allora, stabilire il confine tra il diritto alla traduzione dell'atto e la necessità di espletarla.

Essa non può, infatti, sostanzarsi in un adempimento indefettibile ed indiscriminato, altrimenti si correrebbe il rischio di condurre il processo in una sfera di inutile elefantiasi con grave pregiudizio del principio di celerità ed efficienza.

Per questo è importante trovare un punto di equilibrio tra le differenti esigenze: occorre, da un lato, privilegiare il *favor* per la traduzione e, dall'altro, limitarlo alle ipotesi nelle quali assuma particolare rilievo rispetto ai fatti da provare.

L'istituto che può garantire tale esigenza è costituito, a parere della Corte, dal contraddittorio tra le parti le quali, in spirito di leale collaborazione, dovranno indicare e spiegare le ragioni che giustificano, in termini di utilità, la traduzione: in questo modo si rende vano qualsiasi automatismo ad essa connessa.

²³ Cass., Sez. II, 6 ottobre 2005, Sokolovych, in *Mass. Uff.*, n. 232593.

²⁴ D'ISA, *Sulla disciplina dei documenti nel nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1405.

²⁵ Cass., Sez. VI, 28 novembre 2008, Tollo, in *Mass. Uff.*, n. 241657; Id., Sez. IV, 6 febbraio 2004, Ligresti, *ivi*, n. 229667, hanno messo in risalto che il pregiudizio deve essere, necessariamente, eccettuato dall'interessato.

²⁶ In questi termini, Cass., Sez. V., 31 maggio 2001, Rainer, in *Mass. Uff.*, n. 219457.

Epperò, ragionando in questi termini, senza individuare e classificare le ipotesi nelle quali la traduzione è essenziale, si corre il rischio di conculcare la garanzia; né si può rimettere alle parti la necessità di selezionare il materiale da introdurre nel processo dal momento che la scelta potrebbe essere influenzata dalla inadeguata conoscenza della lingua nella quale sono stati redatti i documenti interessati²⁷.

La traduzione, a ben vedere, è indispensabile proprio a conoscere l'atto onde poterne valutare la pertinenza rispetto al *thema probandum* e al *thema decidendum*.

È infatti, particolarmente problematico individuare i parametri che consentono di qualificare un atto come utile se non si conosce il suo contenuto.

Pertanto, la necessità della traduzione potrebbe sorgere in una fase processuale differente da quella dove trova naturale consacrazione in contraddittorio.

Una soluzione al problema, spostando l'asse dall'utilità alla conoscibilità, può essere quella di far ricorso alla disciplina contenuta nell'art. 242 c.p.p. che consente di disporre la traduzione, con la procedura di cui all'art. 143 c.p.p., di quei documenti redatti in lingua diversa da quella italiana, se ciò è necessario alla loro comprensione.

Però, anche in questo caso il richiamo espresso alla disciplina dell'art. 143 c.p.p. ha lo scopo di garantire il contraddittorio nel momento della traduzione²⁸ che è contemplata come facoltativa.

Per questo è stato ritenuto che tra le due norme fosse sussistente un difetto di coordinamento²⁹, colmabile soltanto qualora il documento da tradurre sia redatto in lingua nota a tutti gli interessati ovvero già conosciuto dagli stessi³⁰.

Ma vi è di più: le oscillazioni giurisprudenziali non collimano con i principi sovranazionali ed in particolare, con quelli della Direttiva 2010/64 la quale prescrive specificatamente la traduzione di "tutti" i documenti necessari a garantire che gli imputati siano in grado di esercitare il diritto di difesa in modo che venga tutelata anche l'ulteriore garanzia dell'"equità" del procedimento³¹.

Pertanto, la garanzia non riguarda soltanto gli atti ma si estende ai documenti e a tutto quel materiale di prova da cui il giudice potrà trarre elementi per la decisione; materiale che dovrà essere comprensibile all'imputato se si vuole

²⁷ Ampiamente, SAU, *Segnali non condivisibili sul versante delle garanzie linguistiche dell'imputato*, in questa Rivista, 2014, 14.

²⁸ Sulla disciplina di cui all'art. 242 c.p.p. e ai problemi connessi, cfr., CARNEVALE, Sub art. 242 c.p.p., in *Comm. breve c.p.p.*, Padova, 1989, 731.

²⁹ UBERTIS, Sub artt. 143-147 c.p.p., in *Comm. nuovo c.p.p. Amodio, Dominioni*, Milano, 1990, 150.

³⁰ VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 362.

³¹ A tal riguardo, SANTORIELLO, *Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura sulla sentenza d'appello*, in *Riv. pen.*, 2013, 639.

riconoscere al diritto di difesa una connotazione sostanziale piuttosto che, meramente, formale³².

Connotazione che, a parere della Corte, trova concreta attuazione sin dal momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari³³: da questo momento, invero, gli atti del procedimento diventano pienamente ostensibili ed il principio del contraddittorio trova concreta attuazione potendo estrinsecarsi in una pluralità di poteri/facoltà³⁴.

GIANFEDERICO CECANESE

³² SAU, *Segnali non condivisibili sul versante delle garanzie linguistiche dell'imputato*, cit., 19, ha messo in rilievo che la norma di cui all'art. 3 comma 2 della Direttiva 2010/64 ha diretta applicazione essendo esplicitamente previsto tanto il potere dell'Autorità procedente di decidere quali documenti debbono essere tradotti, quanto il diritto dell'imputato e del suo difensore di chiedere la traduzione di atti ulteriori.

³³ In tema, v., MORISCO, *Imputato allogliotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 470.

³⁴ Cass., Sez. I, 6 febbraio 2008, Assinnata, in *Mass. Uff.*, n. 240238 secondo cui poiché la restituzione nel termine è prevista solo con riguardo ai termini stabiliti a pena di decadenza, essa non può essere concessa in relazione al termine di venti giorni previsto dall'art. 415-bis c.p.p. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, che non è perentorio ma solo ordinatorio.